

## INTRODUZIONE

La protezione dei dati personali è la sfida dell'odierna società digitale. In una pervasività della rete che interessa tutti gli ambiti della vita umana, a cui segue lo sviluppo dell'Internet delle cose e, più in generale, dell'intelligenza artificiale, garantire un'effettiva tutela dei dati personali diventa un obiettivo cruciale.

A livello comunitario, la materia risulta essere regolata dal regolamento (UE) 2016/679, il quale definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)», definendo identificabile «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Attraverso un processo graduale, frutto di un continuo dialogo tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea, si è approdati al riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale della persona. Tale riconoscimento, formale e sostanziale, garantisce il libero sviluppo della persona, sia nella sua dimensione individuale<sup>1</sup>, sia in quella collettiva<sup>2</sup>.

In questo modo, il diritto alla protezione dei dati personali diventa un legittimo presidio di tutti i diritti fondamentali.

Imprescindibile risulta essere l'analisi dell'ambito comunitario, in quanto, in questa disciplina, forte è stata la spinta del diritto internazionale. A ben vedere, il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto “nuovo”, che, prima ancora di essere riconosciuto dagli ordinamenti giuridici nazionali, è stato inteso dal legislatore europeo quale avente contenuto autonomo. Il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbe essere, quindi, considerato come separato dal diritto alla riservatezza e da quello alla *privacy*.

Più nello specifico, quello alla protezione dei dati personali, così come sancito dall'articolo 8 CEDU, risulta essere un concetto diverso e più specifico rispetto a quelli riferibili alla protezione della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

<sup>1</sup> S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, aggiornamento, Torino, Utet, 2017, p. 603.

<sup>2</sup> S. RODOTÀ, *Prefazione*, in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, R. Panetta (a cura di), tomo 1, Milano, Giuffrè, 2006, pp. VII e X.

Il diritto alla protezione dei dati personali, a differenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, ha un contenuto positivo. Più nello specifico, ha riguardo al potere, riconosciuto in capo all'individuo, di esercitare un controllo sui dati che gli appartengono, permettendo in questo modo il formarsi dell'autodeterminazione informativa<sup>3</sup>.

L'Unione Europea ha inteso regolare la materia attraverso un regolamento che ha abrogato la vecchia direttiva d'armonizzazione 95/46/CE. Il nuovo strumento normativo risulta essere innovativo perché il legislatore europeo ha cercato di operare un bilanciamento tra la tutela dei diritti degli individui e gli interessi economici che derivano dalla circolazione dei dati, in un mercato da considerarsi quale aperto.

Uno degli scopi perseguiti dal regolamento (UE) 2016/679 è proprio quello di creare un clima di fiducia intorno alla libera circolazione dei dati. Infatti, la società digitale odierna risulta essere caratterizzata da uno sviluppo economico e produttivo sempre più rivolto verso l'economia digitale. Nella società digitale, quindi, il diritto deve saper apprestare una forte tutela ai trattamenti dei dati personali. Questa condizione risulta essere essenziale per estendere la fiducia delle persone fisiche nello sviluppo dell'economia digitale.

Il legislatore europeo ha fondato l'intera disciplina sul concetto di trattamento dei dati, ampliandone la nozione e facendovi rientrare delle nuove operazioni, tra cui la strutturazione, l'adattamento, l'uso e, infine, la limitazione.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali fornisce anche una descrizione minuziosa delle funzioni degli agenti che pongono in essere tali operazioni o che ne sono interessati. I soggetti del versante attivo sono il titolare del trattamento, nella versione inglese il *data controller* e il responsabile del trattamento, in inglese il *data processor*. Al contrario, il soggetto del lato passivo è l'interessato del trattamento, la cui figura non viene definita da una disposizione autonoma, essendo contenuta in quella di dato personale.

La Spagna ha recepito il regolamento europeo attraverso la *Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales* (LOPD-GDD); l'Italia, invece, ha adattato il Codice privacy, di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, alle disposizioni del GDPR, attraverso il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il regolamento ha implementato le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, rivelandosi quale strumento giuridico più forte rispetto alla vecchia direttiva comunitaria. Tale

---

3 G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, G. Finocchiaro (a cura di), Torino, Zanichelli, 2017, pp. 6 e 7.

strumento giuridico, nel considerando numero 2, definisce la tutela dei dati personali come contributo «alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche».

Attraverso il regolamento, si è proceduto anche all'implementazione del sistema delle autorità amministrative indipendenti. Estesi risultano essere i compiti che sono riconosciuti in capo alle Autorità di controllo e vigilanza.

Focale risulta essere anche la previsione di sistemi di cooperazione tra le diverse autorità indipendenti. I modelli di collaborazione tra le Autorità garanti, infatti, formano l'intera disciplina e hanno lo scopo di tutelare i diritti degli interessati nei rispettivi Stati membri, a prescindere dalla collocazione dei titolari e dei responsabili del trattamento<sup>4</sup>.

In particolare, si prenderanno in esame la figura del Garante italiano della privacy, istituita dalla legge sulla privacy numero 675/1996, in seguito sostituita dal D. Lgs. 196/2003 e quella della *Agencia Española de Protección de Datos*, organismo già fondato dalla prima legge nazionale spagnola in materia di protezione dei dati, la LORTAD e dal suo Statuto, approvato dal Decreto 428/1993, del 26 marzo.

Il lavoro, nel suo complesso, si svilupperà assumendo la constatazione per la quale l'effettiva tutela del diritto alla protezione dei dati personali può essere compromessa da un uso distorto delle nuove tecnologie.

In particolare, la Costituzione spagnola del 1978, a differenza di quella italiana e delle altre Carte costituzionali Occidentali del secondo dopoguerra, è dotata di un precetto normativo, posto alla base del diritto alla protezione dei dati personali, che prevede la limitazione dell'uso dell'informatica per garantire il pieno esercizio dei diritti dei cittadini.

Gli studiosi considerano, dunque, l'ultimo paragrafo dell'articolo 18 della Costituzione spagnola funzionale a contemplare la tecnologia e l'informatica come una minaccia all'intimità<sup>5</sup>.

Con l'evolversi e lo sviluppo dei più moderni strumenti tecnologici questo assunto appare ancora più chiaro. La scoperta dell'Internet delle cose, l'uso dell'intelligenza artificiale e il ricorso

---

4 J. POLONETSKY, *Molto più del rispetto delle norme*, in *Privacy 2030. Una nuova visione per l'Europa*, Garante per la protezione dei dati personali, International Association of Privacy Professionals, novembre 2019, reperibile al link: <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Privacy+2030+-+Un+manifesto+per+il+nostro+futuro+-+Volume.pdf/8a243e2f-53e9-8dfa-a3be-0e80347499d3?version=2.1>, p. 40.

5 A. E. PÉREZ LUÑO, «La protección de la intimidad frente a la informática en la Constitución española de 1978», *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, num. 9, maggio – giugno 1979, pp. 73 e ss.

alla robotica, infatti, creano dei problemi e delle incognite che devono necessariamente essere risolte il prima possibile<sup>6</sup>.

Emblematico, a questo proposito, è il caso Clearview AI. In questa occasione, il Garante privacy italiano ha imposto una sanzione amministrativa di 20 milioni di euro a tale società americana. I programmatori di questa compagnia informatica, infatti, servendosi del *web scraping*, hanno estratto, da fonti web pubbliche, una serie di foto dei volti delle persone. Il problema si acuisce se si prendono in considerazione le parole della società, che ha dichiarato di possedere un *database* di oltre 10 miliardi di immagini.

Tale vicenda risulta essere importante perché evidenzia quanto possano essere elevati ed estesi i rischi che possono derivare dalla combinazione dell'intelligenza artificiale con i nostri dati personali. La creazione dei *Big Data*, peraltro, sembra destinata ad accentuare ulteriormente questo fenomeno.

Durante tutto il corso della pandemia da *Coronavirus SARS-Cov-2*, diverse sono state le voci dissenzienti che hanno sollevato dubbi circa la legittimità delle misure adottate dai governi nazionali e, con riguardo al sistematico ricorso all'intelligenza artificiale, circa l'effettiva tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, nel periodo del COVID-19, frequente è stato il ricorso ai trattamenti dei dati relativi alla salute. A fronte della loro delicatezza, questi rientrano nella categoria di dati cd "particolari", i quali richiedono una tutela ancora più elevata. Come ulteriore forma di garanzia, il paragrafo 1 dell'articolo 9 GDPR vieta il trattamento avente ad oggetto questo insieme di dati.

Tuttavia, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 contemplano le situazioni in cui un trattamento dei dati riferibili alla salute, che avviene nel contesto di una emergenza sanitaria di portata generale, quale la pandemia da Coronavirus, possa considerarsi lecito e quindi avvenire.

Essenziale, quindi, risulta essere una prevenzione massima di questa categoria di dati, anche a fronte dei potenziali abusi e violazioni, da parte di terzi, che possono condurre a situazioni di discriminazioni, di limitazioni della libertà o di danno alla situazione personale dei cittadini.

Con specifico riguardo alle tecnologie digitali, il diritto alla protezione dei dati personali risulta anche essere minacciato dal sempre maggiore utilizzo di sofisticati *software* e algoritmi, i

---

6 S. SALARDI, *Fundamental rights and 'moral' technologies: the legal status of moral claims to 'moral enhancement' by means of cognitive enhancement in the european legal system*, *humanidades & tecnologia em revista* faculdade do noroeste de minas – finom, brasil, anno xi, vol. 11, pp. 19-38.

quali sono in grado di captare informazioni precise su comportamenti individuali e sociali, tanto presenti, quanto futuri<sup>7</sup>.

A questo proposito, è opportuno segnalare come, nel corso dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, siano aumentate notevolmente le possibilità di riscontrare potenziali violazioni del diritto fondamentale alla protezione dei dati, essendo stato il ricorso alle tecnologie digitali una costante in molti dei Paesi mondiali.

Infatti, durante la crisi sanitaria da COVID-19, diversi sono stati i governi nazionali che hanno adottato delle misure emergenziali volte a limitare la circolazione del virus. Le scelte degli esecutivi nazionali hanno avuto un notevole impatto sulla vita e sulla libertà dei cittadini. In particolare, forte è stata l'interferenza con il pieno esercizio degli altri diritti fondamentali.

La scelta del criterio posto alla base dell'adozione delle diverse misure volte al contrasto della diffusione del COVID-19, è stata necessariamente orientata verso il principio di proporzionalità. Così, questo è divenuto lo strumento giuridico che, nel momento in cui sono stati limitati i diritti fondamentali, ha evitato gli eccessi e che, al contempo, ha agito come mezzo di controllo di questi limiti<sup>8</sup>.

I diversi Stati, insieme alle istituzioni nazionali ed internazionali, hanno avuto l'onere di realizzare un equo bilanciamento tra gli interessi del Paese e la effettiva tutela dei diritti umani. Più nello specifico, si è cercato di garantire il pieno esercizio del diritto alla vita e alla salute, concepiti, nelle moderne democrazie, quali diritti fondamentali e di primario ordine. Lo Stato, dunque, ha dovuto assicurarne il loro effettivo esercizio.

Nell'emergenza sanitaria da Coronavirus, al fine di apprestare una tutela di tutti quegli interessi "superiori", si è assistito, dunque, ad una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali. Questo, infatti, secondo quanto previsto dal Considerando numero 4 del GDPR, «non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

Con riguardo ancora al periodo della pandemia da COVID-19, si è assistito, per parte degli esecutivi nazionali, ad un costante ricorso alle più moderne tecnologie digitali. In questo senso, risultano essere stati molti gli Stati ad essersi serviti dell'intelligenza artificiale quale strumento idoneo al raggiungimento di scopi diversi.

---

7 S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, aggiornamento, Torino, Utet, 2017 pp. 509, 603 e 605.

8 E. TERRADILLOS ORMAETXEA, *Principio de Proporcionalidad, constitución y Derecho del Trabajo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 11-12.

La digitalizzazione, quindi, si è rivelata un valido alleato nella lotta al COVID-19, fornendo un contributo essenziale in diversi settori. L'uso dei più moderni *software* e dell'intelligenza artificiale, infatti, ha assunto una posizione fondamentale nel predire l'andamento della curva dell'epidemia, nel fornire un accurato monitoraggio dei contagi, nella diagnosi del virus e, più in generale, nella ricerca scientifica.

Importante, in particolare, è risultata essere la previsione, da parte dell'Unione Europea, del Certificato Verde Digitale. Il passaporto immunitario permette ai suoi possessori di attestare la loro immunità alla malattia trasmissibile, permettendo l'esercizio del diritto alla libera circolazione. Quest'ultimo, infatti, risultava essere andato incontro a delle limitazioni, per via delle misure di *lockdown* imposte dalle Nazioni colpite dal virus<sup>9</sup>.

Una buona parte degli esecutivi nazionali, tra cui Spagna e Italia, si è servita, poi, di applicazioni in grado di tracciare i contagi. Molteplici sono stati i problemi evocati a riguardo, specie con riferimenti espliciti all'effettiva tutela del diritto alla privacy e dei dati personali ivi contenuti<sup>10</sup>.

In particolare, si analizzeranno il funzionamento generale delle applicazioni adottate dalla Spagna e dall'Italia. Queste sono, rispettivamente, l'applicazione Radar COVID e Immuni.

In generale, si può segnalare come tutti i trattamenti dei dati relativi alla salute, avvenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno dovuto seguire stringenti parametri. I dati relativi alla salute, infatti, sono dei dati molto vicini ed estremamente legati con il diritto alla vita<sup>11</sup>.

Nel presente lavoro di tesi, si prenderà in esame la disciplina europea della protezione dei dati personali, dedicando attenzione sia alla parte comunitaria, sia all'ordinamento giuridico dello Stato spagnolo e italiano. In particolare, l'analisi sarà indirizzata verso il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali e alla sua evoluzione nella situazione emergenziale da COVID-19.

Nel primo capitolo verrà effettuata una panoramica sull'evoluzione del concetto di protezione dei dati personali all'interno del panorama comunitario. Verranno individuati i suoi fondamenti giuridici nell'articolo 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il TFUE e nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si procederà all'analisi delle ragioni che hanno portato alla nascita del regolamento (UE) 2016/679, approfondendo la sua

---

9 V. ALFANO, S. ERCOLANO, *The efficacy of Lockdown Against COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis*. *Appl. Health Econ. Health Policy* 2020, 18, p.509-517.

10 In Svezia, per esempio, proprio a seguito dei dubbi esposti da alcuni giuristi, si è ritirata la proposta di un'applicazione per il tracciamento dei contagi.

11 A. TRONCOSO REIGADA, *La protección de datos personales en busca del equilibrio*. Valencia, 2010.

struttura e il suo ambito di applicazione materiale e territoriale. Il lavoro si concentrerà anche sulla definizione di dato personale e sulla categoria dei dati cd “particolari”, per giungere all’analisi dei principi del trattamento dei dati personali e delle funzioni riconosciute agli agenti che pongono in essere tali operazioni o che ne sono interessati. In seguito, verrà trattata l’implementazione del sistema di collaborazione tra le Autorità amministrative indipendenti. Importanti saranno i riferimenti circa lo sviluppo dell’economia digitale, il cui regolamento la fiducia riposta nella stessa, da parte delle persone fisiche, vuole accrescere. In conclusione, si cercherà di fornire un quadro d’insieme dei problemi che il regolamento (UE) 2016/679, nell’apprestare una effettiva tutela del diritto alla protezione dei dati personali, riscontra, anche a fronte della nascita delle più moderne tecnologie. Gli ultimi strumenti tecnologici, infatti, consentono di estrarre, dai *Big Data*, ingenti quantità di informazioni ulteriori rispetto a quelle propriamente contenute nei dati. Tale patrimonio informativo, essendo che può trovare utilità diverse, risulta portare con sé un incalcolabile valore economico<sup>12</sup>.

Il secondo capitolo si occuperà del diritto alla protezione dei dati personali all’interno dell’ordinamento giuridico spagnolo. Si procederà all’analisi del paragrafo quarto dell’articolo 18 della Costituzione della Spagna, che la dottrina considera quale fondamento giuridico del diritto alla protezione dei dati personali. Si analizzeranno le nozioni di libertà informatica e di *habeas data* e le sentenze del Tribunale Costituzionale spagnolo più importanti in materia. In seguito, oggetto di studio saranno le normative nazionali che l’ordinamento giuridico spagnolo, dovendosi adattare al contesto comunitario, ha adottato per regolare la disciplina. Ci si soffermerà sulla figura della *Agencia Española de Protección de Datos*, la AEPD. L’ultima parte, invece, è dedicata all’analisi dei principi e delle disposizioni, comunitarie e nazionali, che il trattamento dei dati personali relativi alla salute ha dovuto seguire durante il corso della pandemia da COVID-19. Verrà preso in esame il Certificato Verde Digitale, strumento elaborato dall’Unione Europea al fine di consentire l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Infine, oggetto di indagine sarà il ruolo che le nuove tecnologie hanno assunto nella battaglia contro il Coronavirus. Più nello specifico, una particolare attenzione verrà rivolta al sistema di funzionamento dell’applicazione di tracciamento dei contagi Radar COVID e a tutti i problemi legali che derivano dal suo utilizzo. Si segnalerà, in particolare, come la

---

12 V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in *I dati personali nel diritto europeo*, V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto (a cura di), Torino, Giappichelli, 2019, p. 23 e ss.

piena efficacia e l'utilità dell'applicazione sia strettamente e direttamente vincolata all'uso responsabile che l'intera cittadinanza ne fa<sup>13</sup>.

L'ultima parte del lavoro è incentrata sul riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Si cercherà di esplicitare i motivi che hanno portato la dottrina a considerare quest'ultimo diritto quale avente contenuto autonomo e separato dal diritto alla protezione della vita privata, da quello alla riservatezza o, più in generale, alla privacy. Si rinverranno i fondamenti costituzionali del diritto alla protezione dei dati personali. In seguito, si procederà all'analisi delle normative nazionali che regolano la materia, prendendo in esame la figura ed i compiti del Garante privacy ed il recentissimo caso Clearview AI, società americana che proprio l'autorità indipendente italiana, per prima, ha sanzionato. L'indagine proseguirà concentrandosi sull'effettivo contributo che l'intelligenza artificiale ha fornito, in diversi ambiti, nella lotta al COVID-19. Un riguardo particolare sarà riservato al funzionamento dell'applicazione di tracciamento dei contagi adottata dallo Stato italiano e cioè Immuni.

---

13 J. L. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, «La Necesaria Protección de las Categorías Especiales de Datos Personales. Una reflexión sobre los datos relativos a la salud como axioma imprescindible para alcanzar el anhelado desarrollo tecnológico frente al COVID-19» in *Revista de Comunicación y Salud*, Vol. 10, nº 2, p. 621.

## CAPITOLO I

# AMBITO EUROPEO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

## LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

### Sezione I

#### 1.1. Nascita ed evoluzione del diritto alla protezione dei dati personali

Il diritto alla protezione dei dati personali riveste una posizione di centralità all'interno delle società contemporanee. Il legislatore europeo, attraverso l'emanazione del Regolamento UE 2016/679, ha voluto apprestare una tutela alle persone fisiche e ai loro diritti con riguardo ai trattamenti dei dati personali.

L'esigenza dell'adozione del nuovo strumento normativo si è resa necessaria a causa dei profondi cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie. L'uso che oggi si fa della rete Internet, infatti, interessa quasi la totalità dei settori della vita umana, tanto che alcuni hanno sostenuto che, quella a cui stiamo assistendo oggi, è una vera e propria «rivoluzione digitale»<sup>14</sup>.

In particolare, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un progressiva crescita dell'utilizzo di dispositivi in grado di accumulare dati personali<sup>15</sup>. A ciò si aggiunga che, sempre più spesso, le aziende si servono di sofisticati *software* e algoritmi in grado di recepire, dall'ingente quantità di dati processati, informazioni ulteriori rispetto a quelle propriamente contenute all'interno

---

14 A. SIMONCINI, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in *Diritti e libertà in Internet*, T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), Le Monnier Università, 2017, p. 20.

15 L'accrescimento di tali dispositivi era già stato oggetto di un'acuta riflessione in S. RODOTÀ, *Prefazione*, in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, R. Panetta (a cura di), tomo 1, Milano, Giuffrè, 2006, pp. XIII e XIV.

dei dati personali. Tali informazioni private posseggono un importantissimo valore economico, tanto che vengono spesso considerate come l'oro dei nostri giorni<sup>16</sup>.

Troppo spesso, però, colui al quale tali informazioni si riferiscono, non ha una percezione chiara dell'utilizzo che i vari organismi, pubblici o privati che siano, possano fare dei suoi dati personali. Tale mancanza di consapevolezza comporta che, ad oggi, sia normale prestare il consenso affinché organismi di diversa natura si servano dei nostri dati personali.

Di recente, poi, stiamo assistendo sempre di più ad un fenomeno per il quale molti enti cedono, a loro volta, i dati personali in loro possesso ad enti terzi, rendendo la società dei nostri giorni inevitabilmente caratterizzata da un'incontrollata proliferazione delle informazioni disponibili su ogni individuo<sup>17</sup>.

La legge deve tutelare tutta una serie di diritti che sono nati negli ultimi anni, proprio a causa dei mutamenti sociali registrati e dovuti proprio al progresso tecnologico. Il diritto, infatti, è una materia sempre in movimento e mai statica, che deve sapersi adeguare alle dinamiche sociali, andando a regolare le situazioni del tempo in cui vive. Emblematiche, in questo senso, sono le parole usate dal noto giurista Stefano Rodotà quando parla di tecnologie che sfidano i vecchi diritti e ne esigono impetuosamente di nuovi<sup>18</sup>.

Tra questi nuovi diritti nati nell'era tecnologica, rientra sicuramente il diritto alla protezione dei dati personali, la cui origine è moderna e che, generalmente, viene ricompreso nel più ampio diritto alla riservatezza<sup>19</sup>. A fronte dell'estensione che la dottrina gli riconosce, permettendo così l'assorbimento di altri diritti, quello alla riservatezza è stato definito come una «costellazione di diritti»<sup>20</sup>.

Tuttavia si deve notare come il diritto alla protezione dei dati personali, seppur riconducibile nell'alveo del più ampio diritto alla riservatezza, non coincida perfettamente con esso.

È opportuno segnalare, infatti, come il diritto alla *privacy* abbia un contenuto negativo, in quanto volto ad evitare la fuoriuscita verso l'esterno di informazioni private, che l'individuo vuole che rimangano tali. Il diritto alla protezione dei dati personali, invece, ha carattere positivo. Esso si

---

16 Così in G. M. SALERNO, *Le origini ed il contesto*, in *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, L. Califano, C. Colapietro (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 71.

17 S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, aggiornamento, Torino, Utet, 2017, p. 598.

18 S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995, p. 15.

19 Il diritto alla riservatezza è una specificazione del diritto alla *privacy*, la cui origine si fa rinvenire in un antico ma celebre articolo intitolato "*The Right to Privacy*", scritto da S. Warren e da L. Brandeis e pubblicato sulla *Harvard Law Review* nel 1890.

20 F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 20.

esplica nella possibilità, riconosciuta in capo all'individuo, di esercitare un controllo sui dati che gli appartengono, permettendo così l'autodeterminazione informativa<sup>21</sup>.

L'Unione Europea, adattandosi alla società digitale, è andata incontro ad un necessario processo di metamorfosi. I principi comunitari sono oggetto di una diversa interpretazione. Si è avuto un cambiamento di prospettiva che non può essere fatto risalire ad un unico fattore.

L'ambito comunitario non è più incentrato solo sul campo economico, ma pone al centro del suo progetto la persona. Si affermano tutele sempre più forti che riguardano tutti i diritti riconosciuti alla persona in quanto essere umano. In tale catalogo rientra sicuramente anche il nuovo diritto all'autodeterminazione informativa, che, gradualmente, inizia a configurarsi quale «autonomo diritto alla protezione dei dati personali»<sup>22</sup>.

Frequente, nel mondo giuridico, è la tendenza a considerare la tutela della vita privata, il diritto alla privacy e il diritto alla protezione dei dati personali come sinonimi. Vi è l'idea che i concetti coincidano perfettamente e che siano, dunque, sovrapponibili. Tale impostazione, tuttavia, risulta essere errata, in quanto i diritti vanno a regolare situazioni differenti e quindi al diritto alla protezione dei dati personali deve essere riconosciuto carattere autonomo e distinto<sup>23</sup>.

Questa risulta essere anche la prospettiva che ha assunto il legislatore europeo. Dal titolo assegnato al regolamento (UE) 2016/679 emerge come tale strumento normativo disciplina non il diritto alla riservatezza, bensì quello alla protezione dei dati personali<sup>24</sup>. Si perviene ad analoghe considerazioni anche se si fa riferimento all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, successivamente abrogato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. Anche in tale articolo veniva operata una netta distinzione tra i due diritti in esame.

Storicamente, il diritto alla protezione dei dati personali trova uno dei primi fondamenti giuridici nell'articolo 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il TFUE. Tale articolo, infatti, figura come «una base giuridica specifica»<sup>25</sup> su cui si può fondare la disciplina in materia di protezione dei dati.

---

21 G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, G. Finocchiaro (a cura di), Torino, Zanichelli, 2017, pp. 6 e 7.

22 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma, 2012, p. 397.

23 Così in F. BRAVO, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, G. Finocchiaro (a cura di), Torino, Zanichelli, 2017, p. 176.

24 Il regolamento (UE) 2016/679, così come la direttiva 95/46/CE sono intitolati «alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati».

25 L'espressione si rinviene nella relazione della Commissione Europea alla proposta di Regolamento 2012/11, consultabile al link